Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 aprile 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 14 agosto 1948
registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1948
registro Presidenza n. 20, foglio n. 38.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

SPAZZOLI Antonio fu Emidio e di Fantinelli Teresa, nato a Coccolia (Ravenna) nel 1889, partigiano combattente (*alla memoria*). — Volontario della prima guerra mondiale, mutilato e pluridecorato al valor militare, fu nella guerra di liberazione organizzatore audace, sereno e cosciente e diede vita e diresse formazioni partigiane fedeli continuatrici delle più fulgide tradizioni. I più audaci colpi di mano, i più rischiosi atti di sabotaggio, le più strenue azioni di guerriglia lo ebbero primo fra i primi, di esempio a tutti per coraggio, valore e sublime sprezzo del pericolo. Arrestato una prima volta e riuscito ad evadere si arruolava in un battaglione partigiano continuando senza sosta nella sua attività che mai dette tregua all'avversario. Caduto ancora nelle mani del nemico durante l'espletamento di una missione rischiosa affidata al suo

leggendario coraggio, subiva sevizie atroci e martirii inenarrabili senza nulla rivelare che potesse tradire la causa. A compimento della sua eroica esistenza tutta dedita alla Patria, cadeva sotto i colpi degli sgherri nemici che barbaramente lo trucidarono. — Romagna, 8 settembre 1943 Coccolia 19 agosto 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

MELONI Bartolomeo, nato a Cagliari nel 1900, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ispettore principale delle Ferrovie dello Stato aderiva fin dall'inizio al movimento clandestino di liberazione mettendo al servizio della Causa il suo ingegno, la sua capacità tecnica e professionale. Raccoglieva armi, munizioni e materiale per distribuirlo alle formazioni partigiane combattenti, sabotava in modo irreparabile locomotive, carri ed impianti ferroviari, deviava l'istradamento di interi convogli avviandoli al confine jugoslavo per dar modo ai prigionieri alleati di unirsi ai partigiani slavi. Arrestato a Venezia per la sua attività patriottica che non conosceva tregua nè pericoli, sopportava interrogatori, tormenti e sevizie senza nulla svelare, nè valse la lusinga di aver salva la vita a smuoverlo dal fiero silenzio. Deportato a Dakau non reggeva alle sofferenze e alla fame e, consunto da fiero morbo contratto, moriva da eroe purissimo offrendo alla Patria l'olocausto della vita. Il suo cadavere non ebbe la pace della sepoltura e le sue ceneri, dopo la cremazione, furono disperse al vento - Venezia, 8 settembre 1943-Dakau, 10 luglio 1944.

SPAZZOLI Arturo fu Emidio e di Fantinelli Teresa, nato a Forlì nel 1923, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane combattente della libertà partecipava con somma audacia e cosciente sprezzo del pericolo a numerose azioni di sabotaggio e ad audaci colpi di mano contro colonne nazifasciste catturando prigionieri e rilevante quantità di armi e munizioni. Animo generoso non esitava ad affrontare il grave rischio di attraversare le linee nemiche per condurre in salvo numerosi militari alleati fra cui cinque generali. Inquadrato successivamente in un battaglione partigiano prendeva parte ad aspri combattimenti distinguendosi per eccezionale coraggio, valore personale ed ardore combattivo. Durante un attacco da parte di rilevanti forze nazifasciste, sosteneva strenuamente disperata lotta, cadendo da eroe sul posto della mischia col sacro nome d'Italia sulle labbra e del suo cadavere fu fatto ignobile scempio. — Romagna, 8 settembre 1943 Corniè di Modigliano, 18 agosto 1944.

(985)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1949.

Aliquote d'imposta su alcuni tipi di fiammiferi, estratti dalle fabbriche nel periodo 1° giugno 1947-31 maggio 1948.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 6 del regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 e dell'annessa convenzione;

Visto il regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393;

Visto il regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 501;

Visto il decreto Ministeriale 11 febbraio 1947, registrato il 13 febbraio 1947, registro n. 1, foglio n. 32;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1947, registrato il 28 luglio 1947, registro n. 1, foglio n. 229;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, registrato il 30 ottobre 1947, registro n. 1, foglio n. 311;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1947, registrato il 17 dicembre 1947, registro n. 1, foglio n. 339;

Considerato che le gravi oscillazioni, specialmente nella mano d'opera, hanno reso eccessivamente aleatoria sia per l'Erario che per le fabbriche la determinazione dei costi non basata sopra attendibili dati di consuntivo;

Ritenuto necessario procedere alla revisione dell'imposta in base al succitato decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 393, in quanto i costi della mano d'opera occorrenti per la fabbricazione dei fiammiferi risultano aumentati in misura superiore al 10 %;

Viste le proposte della Commissione tecnico amministrativa prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Determina:

Articolo unico.

Le aliquote d'imposta sui sottonotati tipi di fiammiferi, estratti dalle fabbriche nel periodo 1° giugno 1947-31 maggio 1948, sono stabilite nelle misure di cui al prospetto che segue:

TIPI DI FIAMMIFERI	dal 1°-6 al 31-7-1947	dal 1°-8 al 31-12-1947	dal 1°-1 al 31-5-1948
Scatola di cartone con cento cerini ridotti, con sesquisolfuro di fosforo	— 0,0212	4,6788	9,3788
Scatola con cinquanta fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese normale	0,0341	1,9141	4,7341
Scatola con cinquanta fiammiferi di sicurezza di legno paraffinato del tipo svedese ridotto	0,3186	2,1986	5,0186
Bossolo con cento fiammiferi di legno paraffinato con capocchia al sesquisolfuro di fosforo variamente colorata	— 5,8100	— 1,1100	8,2900
Bustina con ventotto fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	— 1,4702	0,4098	2,2898
Doppia bustina con 48 fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva	— 1,8102	0,0698	2,8898
Busta pubblicitaria con venti fiammiferi di legno paraffinato del tipo Minerva gigante	—	— 2,3527	2,3473
Scatola con trenta fiammiferi con fosforo amorfo tipo controvento normale	—	— 0,2875	4,4125
Astuccio con rotolo di cento fiammiferi a strappo	—	— 1,2366	7,7634
Astuccio con rotolo di trecento fiammiferi a strappo	—23,6330	3,3670	25,8670
Astuccio, gamella o busta con cento solforati normali	— 1,8646	0,9554	2,8354

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1949
Registro Finanze n. 4, *foglio n.* 132.

(1374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 165 del 15 aprile 1949 riguardante il prezzo dei carburanti

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 165 del 15 aprile 1949, con decorrenza dal 16 aprile corrente, ha fissato come appresso i seguenti nuovi prezzi dei carburanti, a modifica di quelli contenuti nelle circolari prezzi n. 85 del 10 giugno 1948 (Ministero industria e commercio), n. 135 del 1° dicembre 1948 e n. 148 del 4 febbraio 1949 (Comitato interministeriale dei prezzi)

Benzina, petrolio, gasolio. — Prezzi di vendita al consumo, alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco stazione destino o franco centro di distribuzione o franco distributore (alla pompa)

Benzina 64/66 N.O. (comune) merce daziata (i.g.e. compresa) al q.le L. 15.200, all'ettolitro L. 11.000; merce schiava (i.g.e. esclusa) al quintale L 5984, all'ettolitro L. 4338.

Benzina 72/75 N.O. («supercarburante»). merce daziata (i.g.e. compresa) al q.le L. 16.350, all'ettolitro L. 12.100; merce schiava (i.g.e. esclusa) al q.le L. 7042, all'ettolitro L. 5211.

Petrolio illuminante: merce daziata (i.g.e. compresa) al q.le L 9700; merce schiava (i.g.e. esclusa), al q.le L. 4924.

Petrolio agricolo: merce agevolata (i.g.e. compresa) al q.le L 5200.

Gasolio: merce daziata (i.g.e. compresa) al q.le L 8600, all'ettolitro L 7300; merce schiava (i.g.e. esclusa) al q.le L 4712, all'ettolitro L 4005.

Gasolio agricolo: merce agevolata (i.g.e. compresa) al q.le L. 5000.

Gasolio piccola marina merce schiava (i.g.e. esclusa) al q.le L 3950, all'ettolitro L 3360.

I prezzi del petrolio e del gasolio agricolo non comprendono i diritti da versare all'U.M.A. attualmente fissati in L 155 al quintale.

Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di L 200 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

Olio combustibile. — Prezzi per merce nuda, franco stabilimenti costieri, su carri cisterna ferroviari ed autotrenibotte di oltre 10 tonnellate:

per motori merce daziata (i.g.e. compresa) al q.le L 4980, merce schiava (i.g.e. esclusa) al q.le L 1982;

per forni e caldaie (con distillato non superiore al 20 % a 300° C.)

denso merce daziata (i.g.e. compresa) al q.le L 1950, merce schiava (i.g.e. esclusa) al q.le L 1782;

fluido (viscosità inferiore a 8 E. a 50° C e scorrevole a 5° C.): merce daziata (i.g.e. compresa) al q.le L 2100, merce schiava (i.g.e. esclusa) al q.le L 1926;

Diesel extra merce daziata (i.g.e. compresa) al q.le L 6222; merce schiava (i.g.e. esclusa) al q.le L 3124.

Per merce nuda franco deposito interno è consentito l'aumento di L 100 al q.le, oltre al nolo medio di trasporto dallo stabilimento costiero.

Per i ritiri in fusti cauzionati a rendere è consentita la maggiorazione di L. 150 al q.le, comprensiva del nolo fusti.

(1396)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Baone e Monselice (Padova)

La zona di ripopolamento e cattura di Baone e Monselice (Padova), della estensione di ettari 400, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 settembre 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

(1385)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bologna e Castelmaggiore (Bologna)

La zona di ripopolamento e cattura di Bologna e Castelmaggiore (Bologna), della estensione di ettari 881 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° ottobre 1946, viene rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1952-53.

(1390)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Canale, Vezza d'Alba e Castellinaldo (Cuneo)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Canale, Vezza d'Alba e Castellinaldo (Cuneo), della estensione di ettari 433 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

ad *ovest*: strada statale n. 29 del colle di Cadibona, dallo stabilimento enologico della ditta Enrico Serafino, alla frazione Borbore di Vezza d'Alba;

a *sud*: strada provinciale Borbore-Castagnito fino al bivio della strada provinciale di Castellinaldo;

ad *est*: strada provinciale di Castellinaldo, dal predetto bivio fino alla quota 277, indi strada comunale dei « Gorghi » fino alla quota 203 ed infine strada comunale di Varata fino all'incontro della strada provinciale Canale-Asti, poco dopo la quota 177;

a *nord*: il tratto più a monte della strada provinciale Canale-Asti, fino al suo incontro con la strada statale n. 29, nei pressi dello stabilimento enologico suddetto.

(1380)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Vastogirardi ed Agnone (Campobasso)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, della estensione di ettari 1200 circa, compresa nei comuni di Vastogirardi ed Agnone, delimitata dai seguenti confini

strada provinciale che dal piano di Staffoli conduce a Vastogirardi e che da Vastogirardi conduce alla frazione Cerreto fino all'incontro col tratturo; tratturo fino all'incontro con la strada provinciale n. 86; strada provinciale n. 86 fino al piano di Staffoli.

(1386)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Campobasso, Ripalimosani e Santo Stefano (Campobasso)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, della estensione di ettari 1000 circa, compresa nei comuni di Campobasso, Ripalimosani e Santo Stefano, delimitata dai seguenti confini:

Vallone San Pietro fino all'incontro col torrente Rio; vallone Cola Faccenda; strada provinciale per Santo Stefano; strada comunale Serre; strada comunale San Lorenzo.

(1387)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Trivento e Salcito (Campobasso)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, della estensione di ettari 1425 circa, compresa nei comuni di Trivento e Salcito, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale per Salcito; strada comunale Cannella; vallone della Terra; fiume Trigno; strada comunale Cava la Creta.

(1388)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Cecina (Livorno)

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto quasiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Livorno, della estensione di ettari 60 circa, compresa nel comune di Cecina, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: fosso della Cecinella;
ad *est*: fosso della Cecinella e strada militare del Deposito di artiglieria;
a *sud*: zona militare del predetto Deposito di artiglieria;
ad *ovest*: foresta demaniale Tombolo meridionale.

(1389)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica teorica presso la Facoltà di scienze dell'Università di Milano

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze dell'Università di Milano è vacante la cattedra di fisica teorica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1397)

Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Palermo è vacante la cattedra di clinica oculistica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1398)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura latina presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la cattedra di lingua e letteratura latina, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà medesima entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1399)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 87

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 19 aprile 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 19 aprile 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,60
Id. 3,50 % 1902	72,45
Id. 3 % lordo	53,70
Id. 5 % 1935	98,40
Redimibile 3,50 % 1934	76,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,65
Id. 5 % 1936	94,975
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,975
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,05
Id. 5 % convertiti 1951	100,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di aprile 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 19 aprile 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.